

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 6 DEL 18.01.2018

OGGETTO: Fornitura di Carta A4 per stampanti – Anno 2018 – SMARTCIG ZC221934CB – Affidamento e prenotazione oneri

IL DIRIGENTE

Visto l'atto del Consiglio n. 83/187 del 28/11/2011 relativo allo Statuto camerale;

Visti gli artt. 26 e 27 dello Statuto camerale relativi alle funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti;

Visto l'atto del Consiglio n. 113.353 del 20/12/2017 con cui è stato approvato il preventivo economico per l'anno 2018;

Vista la Determinazione del Segretario Generale n. 1 dell' 11/01/2018 con la quale si è provveduto all'assegnazione dei budget direzionale 2018 ai Dirigenti;

Vista la Delibera di Giunta Camerale n. 9.38 del 25/10/2017, con la quale è stato adottato, tra l'altro, il programma biennale degli acquisti di beni e servizi biennio 2018-2019;

Viste le disposizioni contenute nella Legge 190, in vigore dal 28 novembre 2012, che ha imposto alle P.A, ivi incluse le Camere di Commercio, l'adozione entro il 31 gennaio di ogni anno del primo Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;

Vista la delibera di Giunta n. 9/44 del 23/10/2013 con cui è stato varato il Piano triennale di prevenzione della corruzione e nel cui ambito sono state individuate le misure obbligatorie e facoltative prevedendo come obbligatorie la formazione, la rotazione del personale, il codice di comportamento e la trasparenza;

Viste le disposizioni di cui all'art. 54 del DPR 254/2005 relativo alla stipula e alle modalità di esecuzione dei contratti;

Viste le disposizioni del D. Lgs 192/2012 "Ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali" e di quanto disciplinato in materia di termini di pagamento con Ordine di servizio del segretario generale n. 3 del 14/02/2013;

Preso atto del **D.Lsg n. 50 del 18/04/2016** relativo all'*Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*" in vigore dal 19/4/2016 , nella sua versione aggiornata a seguito del **Decreto correttivo n. 56 del 19/4/2017** :

Visto il Decreto per la riforma ed il riordino delle Camere di Commercio del 08/08/2017, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico e pubblicato nella G.U. n. 219 del 19/09/2017, con il quale è stata formalizzata l'istituzione della nuova Camera di Commercio Viterbo – Rieti ed in particolare l'art. 2, a norma del quale "le nuove camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di cui all'allegato b) sono costituite a decorrere dalla data di insediamento del nuovo consiglio camerale nominato ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 580 del 1993 e successive integrazioni e modificazioni";

Visti, in particolare, l'art. 3 del Decreto sopra citato, a norma del quale "*le nuove camere di commercio di subentrano nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, che afferiscono alle preesistenti relative camere di commercio*", ed il successivo art. 8 comma 1, ai sensi del quale "*con successivi eventuali provvedimenti adottati con la medesima procedura del presente decreto sono ulteriormente disciplinati, ove occorra, criteri e modalità per la successione nei rapporti giuridici esistenti*";

Richiamata la Determina n. 91 del 29/12/2016, con la quale è stata affidata alla Soc. BEVILACQUA GIACOMO S.A.S DI BEVILACQUA CARLOTTA E GIOVANNI E C. la "Fornitura di Carta A4 Anno 2017 con rispetto sostenibilità ambientale per 62% – SMARTCIG ZA01B38AE4", al prezzo unitario (a risma) di € 2,20 + IVA;

Visto l'art. 7 comma 2 del Decreto n. 52 del 07/05/2012, convertito nella Legge n. 94 del 06/07/2012, il quale stabilisce che "*Fermi restando gli obblighi previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328*";

Considerato che, a partire dal 28/08/2017, è divenuto operativo il nuovo bando MEPA denominato "*Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il restauro*", il cui Capitolato – acquisito agli atti - prevede a catalogo, tra l'altro, anche la fornitura di carta bianca in risme 80gr/mq (500ff), e rilevato che la Soc. BEVILACQUA GIACOMO S.A.S DI BEVILACQUA CARLOTTA E GIOVANNI E C. è iscritta a tale bando;

Preso atto che la Società sopra citata – in risposta alla richiesta di disponibilità inviata dalla Camera con mail del 13/11/2017 – ha inviato – con mail del 13/11/2017 acquisita agli atti con Prot. n. 21027 del 01/12/2017 - un preventivo dell'importo unitario (a risma) di € 2,28 + IVA, per un totale di € 2,78;

Vista la Delibera ANAC n. 1006 del 21/09/2016 – "*Aggiornamento dei prezzi di riferimento della carta in risme, ai sensi dell'art. 9, comma 7 del d.l. 66/2014*" – la quale prevede, nel "*Documento tecnico*"

contenente la metodologia adottata per la determinazione dei suddetti prezzi - l'opportunità, proprio al fine di tenere conto del diverso andamento locale dei prezzi della carta, di utilizzare gli indici pubblicati dalle Camere di Commercio;

Considerato che nel "Listino Prezzi all'Ingrosso" pubblicato sul sito camerale (riferimento Novembre 2017) il prezzo unitario a risma (n. 500 fogli) della "Carta Copy A4" è compreso tra un minimo di € 2,17 + IVA ad un massimo di € 2,80 + IVA;

Rilevato, quindi, che il prezzo unitario (a risma) offerto dalla Soc. BEVILACQUA GIACOMO S.A.S DI BEVILACQUA CARLOTTA E GIOVANNI E C. , essendo pari ad € 2,28 + IVA, non soltanto rientra nella fascia d'importo prevista dal Prezziario, ma è molto più vicino al valore minimo (€ 2,17) che non a quello massimo (€ 2,80);

Rilevato, in aggiunta a ciò, quanto segue:

- la Corte Costituzionale, con sentenza n. 261 del 13/12/2017, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 (Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), nella parte in cui stabilisce che il decreto del Ministro dello sviluppo economico dallo stesso previsto deve essere adottato «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano», anziché previa intesa con detta Conferenza;

- per effetto di tale sentenza, deve applicarsi l'art. 3 del D.lgs. 281/1997, a norma del quale *"Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge non è raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato - regioni in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata"* (comma 3), e, *"In caso di motivata urgenza il Consiglio dei Ministri può provvedere senza l'osservanza delle disposizioni del presente articolo. I provvedimenti adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza Stato - regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio dei Ministri è tenuto ad esaminare le osservazioni della Conferenza Stato - regioni ai fini di eventuali deliberazioni successive"* (comma 4);

- quand'anche non venisse raggiunta l'intesa, il Consiglio dei Ministri potrebbe decidere di confermare comunque l'accorpamento (provvedendo con deliberazione motivata) oppure di ritenere sussistenti ragioni di urgenza tali da deliberare in tal senso senza la previa intesa della Conferenza Stato – Regioni;

- considerato che, l'accorpamento con la Camera di Commercio di Rieti, ad oggi sospeso per effetto della citata sentenza della Corte Costituzionale, potrebbe in teoria essere successivamente confermato dal Consiglio dei Ministri, e che pertanto, un eventuale nuovo contratto – che fosse destinato solo alla sede camerale di Viterbo – potrebbe dover essere risolto anticipatamente al fine della stipula di un ulteriore contratto che sia destinato a soddisfare le esigenze delle sedi camerali di Viterbo e Rieti;

Ritenuto, pertanto, che l'affidamento, alla Soc. BEVILACQUA GIACOMO S.A.S DI BEVILACQUA CARLOTTA E GIOVANNI E C., della fornitura in oggetto si giustifichi, oltre che per le altre ragioni sopra

riportate, anche a causa della situazione di incertezza determinata dalla citata sentenza della Corte Costituzionale, in quanto, ove il Consiglio dei Ministri dovesse comunque confermare l'accorpamento, l'avvio di una nuova procedura finalizzata ad individuare un altro soggetto fornitore per la sola sede camerale di Viterbo risulterebbe non rispondente ai principi di efficienza ed economicità;

Ritenuto, comunque, necessario, riservarsi, fin d'ora, il diritto di recedere anticipatamente dal contratto qualora l'accorpamento con la Camera di Rieti dovesse perfezionarsi prima della scadenza contrattuale, con connesso obbligo di attivare nuove procedure di affidamenti che tengano conto del nuovo soggetto giuridico, come ad ogni modo già esplicitato alla stessa Soc. sopra citata nella richiesta di disponibilità inviata dalla Camera con mail del 13/11/2017, acquisita agli atti;

Considerato che il consumo medio annuo di carta A4 può essere stimato in complessive n. 870 risme (come risulta dalla media degli scarichi di magazzino registrati nel triennio dal 01/07/2014 al 30/06/2017), e che pertanto la spesa presumibile per l'anno 2018 può essere stimata, in base all'importo di cui al preventivo sopra citato, in € 1.983,60 + IVA, per un totale di € 2.420,00;

Preso atto che la suddetta spesa deve essere imputata per il 2018 al conto 327006 C004 ("*Oneri acquisto cancelleria*") e che per l'anno 2018 è stata stanziata su tale conto, sia per il contratto in oggetto sia per l'acquisto di altro materiale di cancelleria, la complessiva somma di € 4.135,00;

Ritenuto, pertanto, di poter affidare alla Soc. BEVILACQUA GIACOMO S.A.S DI BEVILACQUA CARLOTTA E GIOVANNI E C. – per l'anno 2018 – la "*Fornitura di Carta A4 per stampanti*", al prezzo unitario (a risma) di € 2,28 + IVA, per un totale di € 2,78, salva la clausola di recesso anticipato sopra citata;

Visto l'art. 80 del D.lgs. 50/2016, il quale prevede i requisiti per la partecipazione alle procedure di appalto;

Preso atto che la verifica dei requisiti è già stata completata, e dalla stessa è risultato – come da esiti acquisiti agli atti istruttori – che la Soc. BEVILACQUA GIACOMO S.A.S DI BEVILACQUA CARLOTTA E GIOVANNI E C. è in regola con tali requisiti, come di seguito indicato:

Agenzia delle Entrate: esito prot. 13150 del 24/07/2017

ASL: esito prot. 16074 del 02/10/2017

Carichi Pendenti: esito prot. 13348 del 26/07/2017

Casellario: esito prot. 13372 del 27/07/2017

Direzione Lavoro: : esito prot. 11755 del 04/07/2017

D.U.R.C.: scadenza 13/02/2018 (Prot. 18542 del 09/11/2017)

Ritenuto, pertanto, di poter affidare alla Soc. BEVILACQUA GIACOMO S.A.S DI BEVILACQUA CARLOTTA E GIOVANNI E C. la fornitura in oggetto, salva la clausola di recesso anticipato sopra citata;

Visto l'art. 29 comma 1 del D.lgs. n. n. 50 del 18/04/2016, in base al quale tutti gli atti relativi alle procedure di affidamento devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e considerato che tale norma prevede, inoltre, la pubblicazione, entro 2 gg. successivi all'adozione, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali;

Preso atto che, in base al comma 2 della medesima norma, gli atti d'ufficio, devono essere, altresì, pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali, e rilevato, al riguardo, che il SITARL – con mail del 7/02/2017– ha fatto richiamo al Comunicato del Presidente del 17 marzo 2015, al punto 7, alla luce del quale, per affidamenti di importo inferiore ad € 40.000, è da ritenersi al momento, sufficiente la pubblicazione sul sito della stazione appaltante sezione Trasparenza;

Ritenuta, quindi, sufficiente la pubblicazione – ai sensi dell'art. 29 comma 1 D.Lgs. 50/2016 - sul sito della stazione appaltante sezione Trasparenza - per affidamenti di importo inferiore ad € 40.000, nelle more di ulteriori indicazioni dal Sitarl o dall'Anac;

Preso, altresì, atto del disposto dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e della determinazione n. 8 del 18/11/2010 dell'AVCP, in base alle quali per ogni affidamento si ravvisa l'obbligo di preventiva acquisizione del CIG e/o del CUP – da citare poi in ogni tipo di documentazione successiva - nonché, ai fini della tracciabilità, l'acquisizione - da parte del soggetto affidatario e in relazione allo specifico affidamento - degli estremi del c/c dedicato, delle generalità e del codice fiscale del legale rappresentante, o della persona dallo stesso delegata, abilitato operare su detto c/c;

Vista la deliberazione dell'A.V.C.P. Delibera. n. 1377 del 21 dicembre 2016 relativa all'Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2017, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2017), , la quale, con riguardo all'art. 2 "Entità della contribuzione", ha stabilito, per le procedure con importi a base di gara pari o superiori ad € 40.000,00 ed inferiori ad € 150.000,00, un contributo, a carico delle sole stazioni appaltanti, di € 30,00;

- Considerato che per tale affidamento non si prevede il versamento di alcuna contribuzione;

-Acquisito, in considerazione dell'esiguità dell'importo, lo **SMART CIG NUM ZC221934CB** , gestibile con procedura semplificata;

Vista l'istruttoria curata dal dipendente Stefano Taddeucci, secondo le indicazioni del provveditore Roberta Di Pastena Responsabile del procedimento;

Valutata la non sussistenza di situazioni di incompatibilità o di conflitto di interesse con l'affidatario in argomento che non ha reso necessaria l'astensione del funzionario istruttore o del responsabile nella procedura in argomento – ai sensi dell'art. 7 DPR 62 del 16/04/2013;

D E T E R M I N A

Di nominare, ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il Provveditore Roberta Di Pastena quale Responsabile delle procedure e dell'esecuzione del contratto in argomento;

Di affidare – ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. A) del D.Lgs. 50/2016 - alla Soc. BEVILACQUA GIACOMO S.A.S DI BEVILACQUA CARLOTTA E GIOVANNI E C., con sede legale in Viterbo, Strada Tuscanese Km 3400, C.F./ P.IVA. 00752860569 – la “ *Fornitura di Carta A4 per stampanti Anno 2018 – SMARTCIG ZC221934CB*”, al prezzo unitario (a risma) di € 2,28 + IVA, per un totale di € 2,78, a mezzo di “**Trattativa Diretta**” a valere sul **bando MEPA “Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il restauro”** in coerenza con il preventivo citato in premessa ed acquisito agli atti con Prot. 21027 del 01/12/2017, conferendo all'Ufficio Provveditorato il mandato di avviare la trattativa in argomento con la suddetta Società - indicando quale “Valore Massimo Ammesso”, l'importo unitario (a risma) di € 2,28 + IVA ed allegando alla stessa il documento elaborato dall'Ufficio Provveditorato (file “*Allegato a Trattativa Diretta MEPA per la fornitura di carta A4 anno 2018*”), acquisito agli atti, avente ad oggetto la richiesta dei dati della tracciabilità ex Legge 136/2010 e del pagamento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 della tabella allegata al DPR 642 del 26/10/1972);

Di quantificare per l'anno 2018 in complessivi € 2.420,00 la spesa presumibile per la fornitura di carta A4, e di utilizzare, per tale importo, il budget del corrente esercizio a valere sul conto 327006 C004 (“*Oneri per acquisto cancelleria*”);

Di riservarsi il diritto di recedere anticipatamente dal contratto qualora l'accorpamento con la Camera di Rieti dovesse perfezionarsi prima della scadenza contrattuale, con connesso obbligo di attivare nuove procedure di affidamenti che tengano conto del nuovo soggetto giuridico;

Di ritenere sufficiente - ai fini dell'art. 29, D.Lgs. 50/2016 la pubblicazione del presente provvedimento solo sul camerale sezione Trasparenza – alla luce dei chiarimenti forniti dal Sitarl con mail del 7/02/2017 che ha fatto richiamo al Comunicato del Presidente del 17 marzo 2015, di cui al punto 7, ed ha fornito, in tal senso, indicazione per affidamenti di importo inferiore ad € 40.000.

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Federica Ghitarrari)

"Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i."